

**BOZZA D.D.L. IN MATERIA DI EQUO COMPENSO
E CLAUSOLE VESSATORIE NEL SETTORE DELLE PRESTAZIONI LEGALI**

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente legge tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206 del 2005.

2. Ai fini della presente legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 2

(Clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali)

1. Si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo.

2. In particolare, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che comportano un compenso non equo e che consistono:

a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;

c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;

e) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

f) nella pattuizione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

g) nella pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

h) nella pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

i) nella pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se

inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati.

3. È nulla ogni clausola o patto vessatorio stipulato ai sensi dei commi precedenti che preveda un compenso non equo.

Articolo 3

(Disciplina della nullità)

1. La nullità di cui alla presente legge opera a vantaggio dell'avvocato iscritto all'albo e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice. Il contratto rimane valido per il resto.

Articolo 4

(Determinazione giudiziale dell'equo compenso)

1. Ai fini della determinazione dell'equo compenso, il Giudice, accertata la nullità della clausola o patto vessatorio che preveda un compenso non equo, tiene conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oltre che della quantità e della qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale prestata in concreto.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla e di farla osservare come legge dello Stato.